

VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

In data 29 dicembre 2022, si sono incontrate in modalità telematica la System House S.r.l., (da qui in poi: “la Società”), in persona del Direttore HR dott.ssa Sarah Nuzzo;

e

le Organizzazioni Sindacali nazionali, di seguito unitamente indicate “OO.SS.”, e precisamente:

- la SLC CGIL, rappresentata dal sig. Daniele Carchidi;
- la FISTEL CISL, rappresentata dal sig. Gianfranco Laporta;
- la UILCOM UIL, rappresentata dal sig. Alessandro Mannavola;
- la UGL TELECOMUNICAZIONI, rappresentata dal sig. Marcello Fazio;

E le Segreterie Territoriali e le RSU/RSA Aziendali nel prosieguo anche indicati congiuntamente le “Parti”;

premesso che

1. tra le misure suggerite dal Governo attraverso diversi DPCM il lavoro agile semplificato ha dato la possibilità di operare in regime da remoto per oltre due anni;
2. le Parti, in data 23 marzo 2020 hanno sottoscritto un Accordo Quadro, al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti con il prioritario e duplice obiettivo di salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori per la prosecuzione delle attività produttive.
3. Le parti, altresì, nel corso di diversi incontri, tenuti nel corso di questo biennio, hanno condiviso l’opportunità di rendere il lavoro agile una componente strutturale dell’organizzazione del lavoro futura, confermando la volontà di inserirlo all’interno dell’integrativo aziendale per la System House, in corso di trattativa;
4. la procedura semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato, senza la necessità di sottoscrizione dell’accordo individuale scadrà il 31 dicembre 2022 ed in attesa dell’eventuale introduzione di

norme che possano ulteriormente prorogare la procedura emergenziale semplificata, o che introducano una diversificata e strutturale disciplina dello smart working

Tutto ciò premesso:

in ragione di quanto sopra nelle more della definizione del tema nell'ambito della contrattazione collettiva aziendale in corso, le Parti concordano sull'opportunità, seppur in forma transitoria, di proseguire sino al 31 marzo 2023 con l'attuale prassi in essere in materia di lavoro agile, come concordato e discusso in fase di confronto, con l'utilizzo dell'Accordo Individuale già condiviso con le OO.SS. ed i lavoratori ad agosto u.s. e secondo le modalità concordate con Accordo Sindacale del 4 agosto 2022, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, di cui il testo dell'Accordo Individuale è parte integrante.

Pertanto le parti – nel richiamare espressamente tutte le pregresse concertazioni, Protocolli ed informative adottati a livello aziendale, si impegnano a definire entro il 31 marzo 2023 un accordo strutturale che regolamenti il lavoro agile, definendolo una “nuova” normalità, attraverso un modello ibrido dell'organizzazione del lavoro, nella quale le prestazioni di lavoro rese in presenza si alterneranno con giornate di lavoro rese in modalità agile.

In coerenza con l'attuale modello organizzativo condiviso tra le Parti, sarà garantita per il periodo indicato, una alternanza tra attività lavorativa svolta in presenza e da remoto in continuità con quanto sin qui praticato e concordato con le OO.SS. ed i singoli lavoratori, come pure per quanto riguarda la necessità di rientro in sede per problematiche di natura straordinaria (quali a titolo esemplificativo mancanza di connettività o fermo sistemi, necessità di formazione, avvio nuove attività ed altro) si farà riferimento agli accordi e prassi in essere.

La System House S.r.l., al fine di uniformarsi alla normativa vigente, regolamenterà individualmente – in forma transitoria per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023- il lavoro agile, tramite la stipula di accordo individuale, già condiviso con le OO.SS.; accordo che si allega al presente verbale, sì da costituirne parte integrante e costitutiva, anche per le relative condizioni di dettaglio ivi pattuite.

In riferimento all'organizzazione del lavoro, le Parti si impegnano fin da ora, nelle more dell'accordo integrativo aziendale che si trapperà entro la fine del mese di marzo del 2023, a recepire le buone pratiche di contrattazione sperimentale sul tema.

Le Parti convengono altresì, che ove dovessero sopraggiungere interventi normativi in relazione alla materia disciplinata dal presente Accordo, le stesse si incontreranno per valutare se ridefinirne i contenuti.

Accettazione telematica

In data 29/12/2022 le Parti sopra identificate si sono scambiate in via telematica il presente verbale, cui hanno dato integrale accettazione mediante invio per posta elettronica del presente testo in formato non modificabile accompagnato dalla seguente dicitura: «Dichiaro di aver preso visione del verbale di accordo allegato e di sottoscrivere lo stesso per accettazione integrale».

Si allega al presente verbale l'accordo individuale di lavoro agile.

System House S.r.l. - Sarah Nuzzo

SLC CGIL - Daniele Carchidi

FISTEL CISL - Gianfranco Laporta

UILCOM UIL - Alessandro Mannavola

UGL TELECOMUNICAZIONI - Marcello Fazio

Nome e Cognome _____

CF _____

Sede di Lavoro _____

Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità agile ai sensi degli artt. 18 e ss. L. 2 maggio 2017, n. 81

Premesso che

- a) la cessazione dello stato emergenziale è fissata al 31 dicembre 2022 e, nelle more della definizione del tema nell'ambito della contrattazione collettiva aziendale in corso, System House ha sottoscritto con le OO.SS. un Accordo sindacale nazionale di natura transitoria in data 29 dicembre 2022, finalizzato a riguardare la sottoscrizione di un Accordo collettivo entro il 31 marzo 2023;
- b) System House, al fine di uniformarsi alla normativa vigente, intende regolamentare individualmente - in forma transitoria per i mesi di gennaio/febbraio/marzo 2023 - il lavoro agile, definendo un graduale ritorno ad una "nuova" normalità, nella quale le prestazioni di lavoro rese in presenza si alternano con giornate di lavoro rese in modalità agile, previamente concordate;
- c) condizione essenziale per lo svolgimento del Lavoro Agile è la disponibilità di un accesso ad una connessione internet idonea attiva, in luogo differente dalla sede di lavoro, oltre che lo svolgimento della prestazione lavorativa in località con adeguata copertura della rete telefonica mobile e con adeguate caratteristiche logistiche, tali da garantire adeguata privacy e sicurezza, sia per come meglio precisato al successivo art. 8, sia più semplicemente dal punto di vista del necessario isolamento acustico.

si conviene quanto segue

1. Luogo della prestazione

Nelle giornate deputate allo svolgimento della prestazione in regime di Lavoro Agile, su Sua espressa richiesta, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è definito presso la Sua residenza o il Suo domicilio (sede di lavoro ai fini Inail) all'indirizzo da Lei previamente comunicato e presente negli archivi (o database) aziendali, oppure presso altro luogo idoneo, di cui dovrà dare preventiva comunicazione via email all'indirizzo comunicazioni@systemhouse.it, fermo restando la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in presenza secondo le tempistiche di seguito indicate.

Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, si precisa che lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall'art. 23 della Legge n. 81/2017.

2. Durata del Lavoro Agile

La durata della Sua prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile viene convenuta per un periodo transitorio di tre mesi, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023. Entro tale termine è intenzione dell'Azienda sottoscrivere un accordo collettivo con le Parti Sociali. Eventuali proroghe del periodo, concordate tra le parti, verranno definite con apposita lettera scritta, ad integrazione dell'accordo presente.

3. Collocazione delle giornate di Lavoro Agile e orario di lavoro

La definizione dell'alternanza tra giornata/e di lavoro in modalità di lavoro agile ed in presenza, avverrà con le stesse modalità attuali.

L'impossibilità ad effettuare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per motivi a Lei imputabili, dovrà essere comunicata, almeno 72 ore prima, al Suo Responsabile.

Allo stesso modo, l'Azienda Le comunicherà il periodo di lavoro da svolgere in presenza, in caso di riqualificazione on the job o per sopravvenute ragioni tecnico-organizzative e produttive, con almeno 72 ore di preavviso.

La Sua prestazione lavorativa si effettuerà in accordo con l'orario normale applicato nella struttura organizzativa/produttiva di riferimento, con le caratteristiche di flessibilità propria del Suo contratto di lavoro e degli accordi collettivi applicabili, nonché con il regime delle pause e dei riposi giornalieri in vigore nella medesima struttura, fermo restando che nell'organizzazione dei Suoi tempi di lavoro dovrà impegnarsi ad osservare il riposo di undici ore consecutive ogni ventiquattro come previsto dal D. Lgs n. 66/2003 art. 7, impegnandosi ad effettuare, sempre e comunque, detto periodo di riposo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino, nonché il periodo di riposo settimanale previsto dall'art. 9 del decreto anzidetto.

4. Diritto alla disconnessione

Fermo quanto previsto al punto che precede, Le viene richiesta una disponibilità giornaliera coincidente con l'orario normale osservato dalla struttura organizzativa/produttiva di Sua appartenenza, nel rispetto dell'orario di lavoro previsto dal CCNL a Lei applicato e dagli Accordi sindacali tempo per tempo vigenti. Al di fuori di tale arco temporale, con inclusione delle eventuali pause pranzo previste dal Suo orario di lavoro, è Suo diritto disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche ed informatiche.

5. Strumenti di lavoro e Sicurezza

Tenuto anche conto che la dotazione tecnologica assume carattere essenziale per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e costituisce necessariamente strumento di lavoro, le stesse dovranno corrispondere a criteri di idoneità come meglio specificato nel punto c) del presente accordo; il settore ICT aziendale è preposto alle verifiche delle condizioni essenziali di cui sopra.

Le modalità di accesso ai sistemi e conseguente attestazione della identità/presenza/uscita/pause avverranno attraverso gli applicativi aziendali già in uso ovvero resi disponibili in ragione delle peculiari esigenze organizzative correlate al lavoro agile. Con la sottoscrizione del presente accordo, Lei assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli strumenti aziendali ed i programmi informatici messi a Sua disposizione esclusivamente nell'interesse aziendale e per fini lavorativi, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo detti strumenti ed applicativi, nonché a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi, restando Lei responsabile della sicurezza dei dati con cui, per Suo tramite, dovessero eventualmente entrare in contatto soggetti terzi.

In allegato al presente accordo, Le viene consegnata inoltre l'informativa in materia di salute e sicurezza che Le chiediamo di leggere con attenzione. Le ricordiamo che è Sua precisa responsabilità cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile.

In caso di guasto, furto o smarrimento degli strumenti ed attrezzature ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere l'attività lavorativa, Lei sarà tenuto ad avvisare tempestivamente il Suo Responsabile, al fine di consentire all'Azienda l'attivazione delle procedure previste per la protezione dei dati personali. Laddove venga accertato un comportamento negligente da parte Sua cui conseguano danni agli strumenti ed attrezzature forniti, Lei ne risponderà.

È Sua responsabilità verificare che i locali presso la Sua abituale abitazione o altro luogo dal quale espletterà la Sua prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e gli impianti ad esso asserviti siano conformi alle normative in materia di igiene e sicurezza ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

6. Normativa applicabile

Le precisiamo che, anche nella modalità di lavoro agile, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale e che, costituendo lo stesso unicamente una diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, non comporta mutamento di mansioni.

Non è previsto il riconoscimento di alcun trattamento di trasferta da e per la Sua sede di riferimento, salvo il caso in cui per esigenze organizzative aziendali Le venisse richiesto di prestare la Sua attività lavorativa presso altre sedi comunque diverse da quelle indicate per lo svolgimento della modalità di lavoro agile, e comunque secondo quanto previsto dalla normativa prevista dal CCNL a Lei applicato in tema di trasferte.

Sarà comunque escluso il riconoscimento di qualsivoglia trattamento o indennità connessi all'esecuzione dell'attività lavorativa in regime di lavoro agile quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, indennità di trasferta o di reperibilità comunque denominate.

Le precisiamo inoltre che in alcun modo tale modalità di lavoro potrà costituire trasferimento di sede di lavoro ai sensi

dell'art. 2103 cc.

In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in vigore, Lei è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti.

In relazione allo svolgimento della Sua attività lavorativa in modalità agile è escluso qualsivoglia diverso ed ulteriore onere a carico dell'Azienda rispetto a quanto disciplinato dal presente accordo.

7.Modalità di prestazione dell'attività

Si concorda che la prestazione lavorativa resa in modalità agile debba ricondursi ad una condotta rispettosa dei principi di correttezza, buona fede, disciplina, dignità e moralità e comunque che sia conforme ai dettami di cui alle norme degli artt. 2104 e 2105 del cc.

Durante l'orario di lavoro delle giornate effettuate in modalità agile Lei dovrà essere raggiungibile sia via telefono cellulare (se in dotazione) che mediante strumento di messaggistica aziendale - ZULIP o altro strumento aziendale utilizzato per la comunicazione. Nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli strumenti, mancata ricezione dei dati necessari) Lei è tenuto a segnalare al Suo Responsabile, con la massima tempestività, la situazione di impossibilità ad essere contattato e/o a svolgere la prestazione lavorativa.

Resta inteso che qualora persista l'impossibilità a riprendere l'attività lavorativa in modalità agile in tempi ragionevoli, per cause non ascrivibili all'Azienda, Le sarà richiesto lo svolgimento dell'attività lavorativa presso i locali aziendali.

Ogni qual volta ne ravvisi la necessità in relazione a dubbi ovvero a problemi insorti, sarà Sua responsabilità interpellare il Suo Responsabile per ricevere le istruzioni e le direttive del caso.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro non comporta la variazione della stessa, così come non incide sulla quantità e/o sulla qualità di prestazione contrattualmente dovuta e non modifica il potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

Relativamente alle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, si rinvia a quanto previsto dal CCNL a Lei applicato, specificando che le stesse troveranno luogo anche nell'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali.

Ulteriori modalità di verifica dell'effettività e coerenza della prestazione lavorativa, anche mediante l'uso di strumenti aziendali, saranno disciplinate mediante apposito accordo con le Parti Sociali, nello spirito e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 della L.300/70 e s.m.i.

8.Riservatezza e Privacy

Le rammentiamo, infine, che, a norma di legge e di contratto, Lei è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in Suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale e che conseguentemente dovrà adottare in relazione alla particolare modalità della Sua prestazione - ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.

Inoltre, nella qualità di "incaricato" del trattamento dei dati personali, anche presso il Suo luogo di prestazione fuori sede, dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza di cui alla lettera di nomina di cui ha già preso visione.

In particolare, con riferimento alla modalità agile, richiamiamo la Sua attenzione sui seguenti punti di cui alle citate istruzioni:

- porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel Suo luogo di prestazione fuori sede;
- procedere a bloccare il computer utilizzato in caso di allontanamento dalla Sua postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
- porre in essere ogni misura necessaria, atta a far sì che nessuno oltre lei possa visualizzare quanto presente a video anche durante l'erogazione delle sue prestazioni, né ascoltare il contenuto delle sue conversazioni mentre opera.

9.Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che possono essere esercitati anche da remoto fermo restando la possibilità, per il lavoratore che operi in modalità agile, di esercitare tali diritti anche in presenza.

10.Facoltà di recesso anticipata

In presenza di giustificate e comprovate motivazioni l'Azienda, previa comunicazione scritta al dipendente, ed il lavoratore potranno recedere dall'accordo individuale di lavoro agile, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

In caso di recesso anticipato, o alla naturale scadenza dell'accordo individuale salvo proroghe concordate tra le parti, la Sua prestazione lavorativa verrà svolta per tutte le giornate previste dal Suo contratto di lavoro presso la Sua sede aziendale di riferimento.

Si precisa che la violazione da parte Sua degli obblighi sanciti nel presente accordo, costituisce giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro.

La preghiamo di volerci restituire copia della presente da Lei sottoscritta in segno di ricevuta ed integrale accettazione dei contenuti riportati, nonché di prendere visione degli allegati relativi alla Salute e Sicurezza sul lavoro in modalità agile.

In Allegato:

- Informativa sulla Salute e Sicurezza sul lavoro e Schede valutazione rischi.
- Accordo transitorio lavoro agile

Cordiali saluti.

SYSTEM HOUSE SRL

Per ricevuta ed accettazione

Data
